



Comune di Este

Provincia di Padova
AREA 3 - TECNICA

ORDINANZA n. 96 / 2022

**OGGETTO: MISURE DI LOTTA ALLE ZANZARE PER PREVENIRE POSSIBILI
CONSEGUENZE SULLA SALUTE PUBBLICA DERIVANTI DALL'INFESTAZIONE
E MODIFICA DELL'ORDINANZA N. 138 DEL 13.08.2018**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- secondo quanto risulta dal “Piano di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori” della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, U.O. Prevenzione e Sanità Pubblica della Regione Veneto, in Italia a partire dal 2007 e nel Veneto dal 2008, si è assistito all'aumento delle segnalazioni di casi sia importati che autoctoni di alcune arbovirosi tra le quali Dengue e Febbre Chikungunya, delle quali la zanzara tigre (*Aedes albopictus*) costituisce il vettore degli agenti eziologici virali;
- nel 2016 lo scenario epidemiologico internazionale è stato caratterizzato da un importante trasmissione dell'infezione da Zika virus, in particolare nell'America centrale e meridionale, a seguito del quale il Ministero della Salute ha emanato una circolare con informazioni per i viaggiatori riguardanti gli spostamenti da e verso i paesi nei quali sono in corso epidemie;
- nell'estate 2022 si sono verificati nuovi casi in Provincia di Padova, soprattutto localizzati nell'area sud est di Padova e saccisica, data la vicinanza alla laguna ove sono presenti comunità di uccelli migratori del cui agente eziologico è vettore la zanzara comune (*Culex pipiens*);

VISTI:

- il “*Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive (Aedes sp.) con particolare riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika – 2018*” della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ufficio V, e Direzione Generale della Sanità Animale e dei farmaci veterinari, Ufficio III, del Ministero della Salute, Circolare n° 14836 del 18/05/2018, prorogato in data 27/02/2019;
- il “*Piano di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori anno 2018*” della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, U.O. Prevenzione e Sanità Pubblica della Regione Veneto;
- la D.G.R.V n. 174 del 22/02/2019 con la quale è stato istituito il Tavolo Tecnico intersettoriale regionale sulle malattie trasmesse da vettori, che in conformità con le indicazioni del Ministero della Salute e del Tavolo Tecnico nazionale, fornisce alla Giunta Regionale le proposte di linee di indirizzo strategico, di programmazione delle misure di controllo dei vettori, e ha il compito di armonizzare le indicazioni contenute nei Piani Nazionali di sorveglianza e risposta alle arbovirosi. Inoltre, è stato approvato il documento contenente le indicazioni, elaborate per il biennio 2019-2020, per la gestione della disinfestazione ordinaria (antilarvale) gestita dai Comuni e a loro carico;
- il “*Piano Nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu – 2019*” della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ufficio V, e Direzione Generale della Sanità Animale e dei farmaci veterinari, Ufficio III, del Ministero della Salute, Circolare n° 10381 del 05/04/2019;
- il “*Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025*”, approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 15/01/2020, con il quale sono stati individuati i principali interventi di prevenzione da attuare;
- il “*Piano aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori: Anno 2021*” del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea, di cui alla DGRV n. 12 del 12/01/2021, la quale ha approvato il nuovo Documento recante le indicazioni relative al "Piano Aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori e Linee generali per gli interventi di disinfestazione ordinaria contro le zanzare" per il biennio 2021-2022 ed il relativo Allegato A ove sono raccomandati gli avvisi alla

U

COMUNE DI ESTE
Protocollo centrale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0030439/2022 del 26/07/2022

Firmatario: MATTEO PAJOLA

popolazione ad inizio di stagione, l'inizio degli interventi a cura del Comune sulle aree pubbliche e il richiamo ai cittadini alle proprie responsabilità per il trattamento periodico delle aree private;

RICHIAMATA la DGRV 100 del 07 febbraio 2022 ad oggetto: “*Modifica delle linee guida relative al Piano Aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori e Linee generali per gli interventi di disinfezione ordinaria contro le zanzare*” di cui alla DGR n. 12 del 12/01/2021 che:

- ha aggiornato il suddetto Documento con nuove precisazioni in ordine agli interventi larvicidi e ai controlli di efficacia, nonché alla cadenza degli interventi di lotta larvicida, a seguito dell'autorizzazione come biocida un prodotto contenente *Bacillus thuringiensis var. israelensis* e *Lysinibacillus sphaericus*, nella cui etichetta viene indicato di ripetere l'intervento antilarvale entro le 4 settimane dall'applicazione e non ogni 4-6 settimane come riportato nel precedente Documento;
- raccomanda l'emissione di ordinanza comunale a valenza stagionale in modo tale da obbligare i cittadini e le imprese private a svolgere interventi di prevenzione e lotta contro le larve delle zanzare nelle proprie aree di pertinenza (caditoie di parcheggi o piazzali di sosta di automezzi, centri commerciali, aziende, caserme, ospedali, ecc...).
- ribadisce che gli interventi adulticidi hanno lo scopo di abbassare velocemente la densità di adulti di zanzara e sono da effettuarsi solo nel caso di comprovata elevata presenza di adulti in siti sensibili; pertanto non sono programmabili (concetto rafforzato anche nel Piano nazionale della Prevenzione, Sorveglianza e riporta alle Arbovirosi 2020 – 2025);

PRESO ATTO delle indicazioni emerse nel tavolo di contrasto ai vettori tenutosi in data 19 luglio 2022, e successiva conseguente direttive contenute nella comunicazione inviata da Ulss 6 – Dipartimento di prevenzione Prot. n. 121700 del 20.07.2022, nella quale alla luce del contesto meteorologico caratterizzato da elevate temperature e consolidata siccità, viene indicato un rafforzamento di alcune misure di contrasto ai vettori;

CONSIDERATO pertanto il rischio sanitario che le punture di zanzare possono comportare, in quanto possibili vettori di malattie, oltre al notevole disagio prodotto dall'aggressività della zanzara tigre all'aperto ed in ore diurne, nei confronti dell'uomo;

RILEVATO che la zanzara comune e anche la zanzara tigre depongono le uova in una molteplicità di contenitori di piccole dimensioni;

RITENUTO necessario ai fini della salvaguardia della salute pubblica contrastare il diffondersi di tali insetti nocivi alla salute dell'uomo e degli animali, ostacolando la diffusione e la proliferazione con azioni dirette come la disinfezione e la messa in atto di azioni ed accorgimenti combinate volte ad impedirne la proliferazione;

DATO ATTO CHE l'Amministrazione comunale ha affidato a Ditta specializzata il servizio di disinfezione larvale delle zanzare nelle aree pubbliche, per il periodo di interesse per lo sviluppo di tale insetto (da aprile ad ottobre), ma è indispensabile un'azione sinergica e collaborativa affinché la disinfezione sia attuata anche nelle aree private e che, nelle stesse, siano posti in essere i dovuti accorgimenti per evitare la proliferazione di detti insetti;

RIBADITO che necessita promuovere, mediante una campagna informativa e comunicativa le notizie ed informazioni alla popolazione riguardo alla proliferazione delle zanzare coinvolgendola nelle azioni corrette finalizzate alla prevenzione, anche facendo proprio il progetto promosso dall'ULSS6 “Altolà zanzare” con lo scopo di promuovere l'utilizzo di repellenti piuttosto che prodotti adulticidi, nel rispetto dell'ambiente.

RICORDATO altresì che è vietato l'utilizzo di prodotti adulticidi sulla vegetazione mediante la dispersione aerea; qualora si riscontrasse la necessità di un intervento straordinario mediante utilizzo di prodotti adulticidi, lo stesso è subordinato al monitoraggio dell'area interessata per verificare la presenza e la densità di adulti in un determinato lasso di tempo, in modo da attestarne l'effettiva necessità.

VERIFICATA la necessità di fornire alla popolazione istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione delle zanzare, in quanto possibili vettori di malattie, rivestendo quindi importanza a livello sanitario.

RITENUTO quindi di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione delle zanzare, sia a tutela della salute pubblica che dei disagi alla cittadinanza.

CONSIDERATA l'ordinanza sindacale n. 138 del 13.08.2018 avente come oggetto "Interventi di pulizia, manutenzione, disinfestazione e mitigazione della zanzara nei terreni privati incolti, aree libere, lotti non ancora edificati, aree cortilive di immobili sfitti e/o in vendita, scarpate e sommità arginali di canali e fossi, siepi e piante, ai sensi dell'art.36 del regolamento di polizia urbana e dell'art. 11 del regolamento per la disciplina, tutela, valorizzazione delle aree verdi e della gestione compartecipata" al punto "a) *attuare adeguati trattamenti di disinfestazione della zanzara, sia adulticida che larvicida, nelle proprie aree*", veniva ordinato l'attuazione di adeguati trattamenti adulticida della zanzara non più attuali in quanto è vietato l'utilizzo di prodotti adulticidi sulla vegetazione mediante la dispersione aerea;

RITENUTO INFINE di dover procedere ad adottare apposita ordinanza ad integrazione e modifica della vigente ordinanza n. 138 del 13/08/2018 alla luce della nota ULSS 6 sopra richiamata;

RICHIAMATI:

- la Circolare del Ministero della Salute 18 maggio 2018 di cui sopra;
- il Piano nazionale integrato di sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu – anno 2018;
- il Piano regionale di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori - anno 2018;
- le Linee operative per la sorveglianza delle arbovirosi in Regione Veneto, anno 2018;
- le D.G.R.V. nn 174/2019 - 207/2020 - 12/2021- 100/2022;
- gli artt. 7Bis-50 del D.lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani;

AD INTEGRAZIONE della precedente ordinanza n. 138 del 13/08/2018, la quale rimane vigente con la sola modifica del punto che riporta : a) *attuare adeguati trattamenti di disinfestazione della zanzara, sia adulticida che larvicida, nelle proprie aree*; modificata come segue: a) *attuare adeguati trattamenti di disinfestazione larvicida della zanzara nelle proprie aree*;

VISTA la propria competenza ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D. Lgs n. 267/2000,

ORDINA

dall'entrata in vigore della presente ordinanza fino alla fine del mese di ottobre, le seguenti prescrizioni integrative e modifica delle precedenti emanate con ordinanza n. 138 del 13/08/2018 di seguito descritte:

MODIFICA ORDINAZA 138/2018

Modifica del punto a) dell'ordinanza Sindacale n. 138 del 13.08.2018, avente come oggetto "Interventi di pulizia, manutenzione, disinfestazione e mitigazione della zanzara nei terreni privati incolti, aree libere, lotti non ancora edificati, aree cortilive di immobili sfitti e/o in vendita, scarpate e sommità arginali di canali e fossi, siepi e piante, ai sensi dell'art.36 del regolamento di polizia urbana e dell'art. 11 del regolamento per la disciplina, tutela, valorizzazione delle aree verdi e della gestione compartecipata", che riporta:

- "*a) attuare adeguati trattamenti di disinfestazione della zanzara, sia adulticida che larvicida, nelle proprie aree*";

modificato come segue:

- "*a) attuare adeguati trattamenti di disinfestazione larvicida della zanzara, nelle proprie aree*".

EVENTI SERALI

Per gli eventi e manifestazioni di rilievo pubblico (quali sagre, tornei sportivi, concerti, manifestazioni, etc) che si svolgano all'aperto, in orario serale, gli organizzatori o i promotori comunque denominati ed indicati, dovranno preventivamente concordare con il Comune le eventuali misure e prescrizioni sanitarie di contrasto vettori da porre in atto alla luce del contesto ambientale del sito. In caso di prescrizione di trattamenti di interventi adulticidi, si ricorda che secondo quanto previsto nel PNA 2020-2025, approvato con DGRV 207/2020 ed DGRV 12/2021, gli stessi dovranno essere effettuati con soli prodotti a base di piretro naturale. Si ricorda quanto previsti al punto 4, allegato 10 delle Linee operative per la sorveglianza delle arbovirosi del veneto così come aggiornato a Luglio 2022 in base alle quali "*l'intervento di disinfestazione con interventi adulticidi (lotta adulticida) a cura dei Comuni, è indicato solo in occasione di eventi o manifestazioni*

pubbliche (sagre, fiere, cineforum, etc) a svolgimento serale/notturno, ovvero che avvengono tra un'ora prima del tramonto ed un'ora prima dell'alba. Si consiglia un unico trattamento adulticida la sera antecedente l'inizio dell'evento".

Per eventi serali ripetitivi nel tempo nello stesso luogo, gli organizzatori e promotori, avranno cura di concordare con il Comune i trattamenti larvicidi con prodotti contenenti *Bacillus thuringiensis israelensis* e/o *Bacillus sphaericus* in caso di presenza di fossati, e in altri punti di accumulo di acqua stagnante.

Le caditoie che insistono nella sede dell'evento serale devono essere trattate preferibilmente *Bacillus*, ma è consentito anche l'uso di IGR (es. diflubenzuron).

Si dà mandato agli organizzatori degli eventi serali di avvisare gli spettatori della necessità di proteggersi con idonei repellenti cutanei. E' auspicabile eventuale distribuzione gratuita o disponibilità per gli utenti di idonei repellenti.

SFALCIO CIGLI FOSSATURE

Sfalcio periodico dell'erba da parte dei privati, consorzi di Bonifica e enti proprietari delle sponde, con particolare attenzione ai contesti urbanizzati.

Le aree di maggiore pressione ambientale (habitat di riproduzione larvale) dovranno essere oggetto di progressiva e sinergica identificazione e georeferenziazione;

A tutti i cittadini

Viene fortemente raccomandato l'uso di repellenti ad uso cutaneo, repellenti per l'abbigliamento e misura di difesa domestica quali le zanzariere.

A tutta la cittadinanza di:

- non abbandonare oggetti o contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l'acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso,...);
- svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua e, ove possibile, lavarli o capovolgerli (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatori);
- coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne);
- utilizzare repellenti cutanei in particolare quando si è all'aperto;

a tutti i condomini e ai proprietari/gestori di edifici, di:

- trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici, con prodotto disinfestante larvicida (in compressa o liquido); la periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia di prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, e ripetuto dopo ogni pioggia di forte intensità, già dal mese di aprile fino al mese di ottobre;
- registrare i trattamenti in apposito registro e conservare le ricevute di acquisto dei prodotti, da esibire su richiesta delle autorità di controllo;
- provvedere al taglio periodico dell'erba, alla pulizia e al contenimento della vegetazione nelle aree verdi per evitare che possano occultare micro focolai;
- evitare l'accumulo di rifiuti di ogni genere in quanto possono dare luogo alla formazione di focolai larvali, evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza e tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi che ne possano celare la presenza;
- evitare quanto più possibile l'utilizzo di prodotti disinfestanti adulticidi che andranno, in ogni caso, utilizzati esclusivamente nella fascia oraria compresa tra il tramonto e le prime ore dell'alba previo avviso ai condomini e confinanti;

ai proprietari o detentori, ovvero a coloro che hanno la responsabilità o l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse, di:

- mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua;
- trattare periodicamente, da aprile ad ottobre, con prodotto antilarvale i fossati, soprattutto quelli con elevata carica organica, ricchi di vegetazione e a lento deflusso, in quanto rappresentano importanti focolai di sviluppo per *Culex pipiens*; in presenza di pesce si fa obbligo di impiegare *Bacillus thuringiensis var israelensis* e *Bacillus sphaericus*;

ai Consorzi e alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per l'allevamento, di:

- curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;
- procedere dal mese di aprile al mese di ottobre, ad eseguire disinfestazioni periodiche dei focolai larvali con prodotti antilarvali;

- trattare periodicamente, da aprile ad ottobre, con prodotto antilarvale i fossati, soprattutto quelli con elevata carica organica, ricchi di vegetazione e a lento deflusso, in quanto rappresentano importanti focolai di sviluppo per *Culex pipiens*; in presenza di **pesce si fa obbligo di impiegare *Bacillus thuringiensis var israelensis* e *Bacillus sphaericus***;
- evitare quanto più possibile l'utilizzo di prodotti disinfestanti adulticidi, da utilizzarsi, in ogni caso, secondo le prescrizioni sotto dettagliate;

ai responsabili di cantieri, di:

- eliminare le raccolte idriche temporanee e tutti i ristagni d'acqua occasionali;
- mantenere libere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte di acqua stagnante;
- procedere alla disinfestazione larvicida periodica delle aree interessate dall'attività di cantiere, qualora siano presenti caditoie, pozzetti o accumuli di acqua di qualsiasi natura;

a coloro che detengono, anche temporaneamente, pneumatici o assimilabili, di:

- conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi l'acqua piovana;
- eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
- provvedere alla disinfestazione larvicida e/o adulticida, con cadenza quindicinale, degli pneumatici privi di copertura;

a coloro che conducono impianti di gestione rifiuti e attività quali rottamazione, demolizione auto, vivai e ai conduttori di orti urbani, di:

- procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre, di tutti i possibili focolai larvali, costituiti da tombini, caditoie ed ogni formazione con acqua stagnante presenti nelle aree interessate da dette attività;
- coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, annaffiatoi, secchi, bacinelle, ecc.);
- avere cura nell'evitare la formazione di tutti i ristagni occasionali, comprese le pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi comunque abbiano a formarsi;

all'interno dei cimiteri, di:

- trattare preferibilmente l'acqua dei vasi portafiori con prodotti larvicidi, ad ogni ricambio, o riempirli con sabbia umida;
- in caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà comunque essere riempito di sabbia al fine di evitare l'accumulo di acqua stagnante;
- eliminare le raccolte d'acqua nei vasi vuoti e sottovasi;
- tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli annaffiatoi e simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- i vasi non utilizzati vanno rimossi o capovolti in modo da non consentire alcuna raccolta e ristagno di acqua piovana.

FA PRESENTE

precauzioni da adottare:

- per gli interventi antilarvali, seguire scrupolosamente quanto riportato nell'etichetta del prodotto;
- applicare il larvicida impiegando guanti ed avendo l'accortezza di usarlo solamente in focolai inamovibili (caditoie/tombini);
- per la disinfestazione larvicida di caditoie e tombini sono utilizzabili tutti i prodotti specifici normalmente reperibili in commercio; nel caso in cui si debba trattare dell'acqua presente in focolai che non sia possibile coprire e/o rimuovere, diversi da caditoie o tombini (es. vasche o fontane), si consiglia l'impiego di formulati biologici a base di *Bacillus thuringiensis var. israelensis* o formulati a base di derivati siliconici (fil monomolecolari), preferibilmente formulati bio compatibili;
- in generale, nell'impiego di prodotti larvicidi non sono necessarie precauzioni particolari in merito alla protezione di orti, animali domestici o chiusura di finestre e porte;
- qualora fosse, invece, indispensabile intervenire con prodotti disinfestanti adulticidi, dopo avere valutato la reale necessità dell'intervento, devono essere adottate le seguenti precauzioni:
 - eseguire i trattamenti adulticidi nelle ore tardo serali, notturne o del primo mattino;

- avvisare con almeno 24 ore di anticipo i residenti posti a confine dell'area trattata anche con appositi cartelloni;
- accertarsi che l'irrorazione sia mirata esclusivamente su arbusti e cespugli evitando l'irrorazione di colture erbacee, a tal fine potranno essere utilizzati esclusivamente erogatori, diffusori o nebulizzatori spalleggiati, non montati su automezzo;
- sono vietati i trattamenti adulticidi durante le fioriture per la protezione delle api e altri insetti utili;
- porre attenzione che non vengano contaminati frutta e verdura dell'orto; eventualmente, prima del trattamento adulticida, raccogliere la verdura e la frutta degli orti pronta al consumo o proteggere le piante con teli di plastica in modo che non sia direttamente investita dal prodotto insetticida;
- durante il trattamento, tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica;
- durante il trattamento adulticida restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;
- in seguito al trattamento si raccomanda procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia con acqua e sapone di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno e che siano stati esposti al trattamento;
- non soggiornare nelle aree trattate nelle ore successive al trattamento;
- in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida adulticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

AVVISA

che l'inosservanza della presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

DISPONE

- ☐ che la presente ordinanza abbia efficacia temporale nel periodo compreso tra la data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line e il 31/10/2022 compreso, venga adeguatamente pubblicizzata tramite il sito internet comunale ed affissione alle bacheche comunali;
- ☐ che in presenza di casi sospetti od accertati di arbovirosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, su parere del competente servizio dell' Azienda ULSS 6, il Comune provvederà ad effettuare/far effettuare trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali sia in aree pubbliche che private, provvedendo, se del caso, con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti, ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso in cui l'attività debba esser svolta dal Comune in via sostitutiva;
- ☐ rimane in vigore l'Ordinanza Sindacale n. 138/2018 per quanto non esplicitamente modificato dalla presente Ordinanza;

FA INOLTRE PRESENTE CHE

l'Azienda ULSS 6 Euganea è responsabile e competente per la Disinfestazione in Emergenza su tutto il territorio provinciale, qualora dovesse essere necessario intervenire per il verificarsi di casi umani, l'ULSS 6 Euganea darà le necessarie informazioni.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ☐ ricorso al Tribunale Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento;
- ☐ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

DEMANDA

al Corpo di Polizia Locale la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, l'accertamento e l'erogazione delle sanzioni secondo quanto di propria competenza.

Struttura competente ex art. 4 L. 241/90 - Area III – Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente – Settore Ambiente
Per informazioni e visione atti: Ufficio Ambiente tel.0429617566 - mail ambiente@comune.este.pd.it

La presente Ordinanza viene trasmessa:

- Alla Prefettura di Padova protocollo.prefpd@pec.interno.it
- Alla Regione Veneto –
Direzione Ambiente e Transizione
Ecologica ambiente@pec.regione.veneto.it
- All’A.T.O. Coniglio di
Bacino Bacchiglione atobacchiglione@legalmail.it
- Ad Acquevenete S.p.a. protocollo@pec.acquevenete.it
- Azienda ULSS6 –
Dipartimento Prevenzione protocollo.aulss6@pecveneto.it
- Al Comando Stazione
Carabinieri tpd22136@pec.carabinieri.it
- Al Nucleo Operativo e
Radiomobile tpd30989@pec.carabinieri.it
- Alla Tenenza G.d.F. pd1110000p@pec.gdf.it
- Al Comando Polizia Locale poliziale@comune.este.pd.it
- All’Assessore all’Ambiente l.ramazzina@comune.este.pd.it

Este, 22/07/2022

Il Sindaco
Matteo Pajola / INFOCERT SPA

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo del Comune di DICHIARA di aver oggi
notificato copia del presente atto al sig. abitante
in via consegnandola a mani
di

Addì,

IL MESSO NOTIFICATORE